



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria e prova per presunzioni

In tema di azione [revocatoria](#), va confermato che la prova della consapevolezza del terzo può essere ricavata anche da [presunzioni](#) semplici, ivi compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente, ovvero da una lunga dilazione di pagamento, senza riconoscimento di interessi.

Tribunale di Bari, sentenza del 13.4.2022

...omissis...

È opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 19131/2004). In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì di

inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità quindi non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorchè valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multiis, Cass. 5455/2003; Cass. 7127/2001; Cass. 1804/2000). L'art. 2901 c.c. infatti dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, nel concorso dei requisiti previsti. Tali requisiti sono: a) l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche litigioso, condizionato, eventuale (cfr. Cass. 1893/2012); b) l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore; c) un pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale creditore (eventus damni); d) un particolare atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo (scientia damni o consilium fraudis).

Tali essendo allora i principi applicabili per la decisione dell'odierna controversia, si osserva quanto segue.

La parte attrice ha provato la sussistenza della propria ragione di credito (quale diritto di surroga e/o regresso ex art. 1954 c.c.) rinveniente dalla fideiussione omnibus prestata per euro 2.600.000,00 complessivi, tra gli altri, dall'attore medesimo e dal convenuto S. G. nel 2002 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice) a garanzia dei debiti della AA Scrl nei confronti della Banca X Popolare Veneta (che ha ottenuto ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. del 14.2.2006 nei confronti, tra gli altri, dell'attore e del convenuto S. G. "in qualità di fideiussori di AA Scrl", cfr. doc 3 fascicolo parte attrice, e ha ceduto il credito alla Elipso Finance, la quale ha notificato la copia del titolo - spedito in formula esecutiva il 3.5.2006-, in uno all'atto di precetto per €. 1.554.067,96 in data 26.11.2010 all'attore e al convenuto S. G., cfr. doc 4, seguito da pignoramento notificato all'attore il 2.2.2011).

Tali elementi consentono di affermare la legittimazione attiva della parte attrice ai fini della proposizione dell'azione (essendo sufficiente a tal fine l'esistenza di un credito anche non munito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed anche se la sua sussistenza sia oggetto di accertamento giudiziale, cfr. Cass. 12045/2010, ovvero la mera aspettativa e dunque anche un credito eventuale, cfr. Cass., ord., 5746/2022, 18291/2020).

Risulta, inoltre, provato per tabulas il compimento di atti di disposizione a titolo oneroso e di atti a titolo gratuito.

Quanto all'eventus damni, inteso come insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, si osserva che in materia non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. Cass. n. 16986/2007). Ad ogni buon conto, l'onere della prova dell'insussistenza dell'eventus damni grava sui terzi revocati che all'uopo erano tenuti a dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione delle ampie residualità patrimoniali, in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (Cass. n. 19963/2005); nessun elemento di valutazione in tal senso è stato, tuttavia, offerto dagli odierni convenuti. In mancanza di prova della esistenza di altri beni idonei a garantire i crediti rispetto anche alla loro entità, incombente sui convenuti anche per il principio della vicinanza della prova, deve ritenersi che gli unici beni idonei a soddisfare i crediti de quibus siano rappresentati dagli immobili oggetto di causa. Risulta, peraltro, in proposito che i residui beni di proprietà del convenuto S. G., siano stati pignorati da Elipso Finance nel febbraio 2011 (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).

Da ultimo, nel richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui "Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ., la vendita di un immobile con patto di riservato dominio comporta sempre un depauperamento del patrimonio del debitore, sia nel caso in cui il compratore diviene proprietario delle cose alienate con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, sia nel caso in

cui la fattispecie acquisitiva non giunge a conclusione per il compratore e, a carico del venditore, sorge l'obbligazione di restituzione delle rate riscosse, tenuto conto altresì, del fatto che il denaro corrispondente alle rate riscosse, per sua natura meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, non elimina il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva" (cfr. Cass., 23818/2010), va riconosciuta la sussistenza dell'elemento oggettivo anche in presenza del patto di riservato dominio di cui alla compravendita del 18.7.2007 (risultando, in ogni caso, da restituire, quantomeno, l'acconto già corrisposto prima e fuori dall'atto di €. 380.000,00).

Ricorre, altresì, il presupposto della scientia damni. È noto che perché l'atto dispositivo venga revocato è necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio, integrato non già dalla specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore ma, solo, dall'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 2792/2002). Pertanto, nel presente caso, vi sono sufficienti elementi che possono essere valorizzati complessivamente ex art. 2729 c.c. per ritenere sussistente, secondo il canone gnoseologico proprio del diritto civile ovvero quello della preponderanza dell'evidenza, l'elemento soggettivo richiesto dalla norma in capo al debitore convenuto S. G..

Invero, deve ritenersi conosciuta l'esistenza di rilevanti debiti e quindi, delle ragioni di credito azionate dalla Banca in favore della quale è stata prestata fideiussione (nel 2002), come da ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 14.2.2006 emessa nel giudizio RG 1591/2004 nei confronti, tra gli altri, di S. G.. Non può non notarsi, altresì, la stretta consequenzialità cronologica, rispetto all'ordinanza ingiunzione, degli atti dispositivi revocandi, che risalgono rispettivamente a maggio e a luglio 2007 apparendo, dunque, posti in essere da S. G. al chiaro fine di sottrarre i beni immobili de quibus al proprio patrimonio e, dunque, alla potenziale aggressione della banca creditrice ovvero per essa al cofideiussore surrogante in regresso. Pertanto, in forza di tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, nonché dei principi espressi, il Tribunale reputa sussistente in capo al convenuto S. G. anche il requisito del consilium fraudis.

Resta da dire dell'ultimo elemento soggettivo che, in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso, deve sussistere pure in capo al terzo, prescrivendo l'art. 2901, co. 1, n. 2 c.c., che quest'ultimo sia, a sua volta, consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (oltre che partecipe della dolosa preordinazione, ma nella sola ipotesi dell'antioriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito, che tuttavia qui non ricorre).

È noto che la prova della consapevolezza del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente (cfr. Cass. n. 5359/2009), ovvero da una lunga dilazione di pagamento, senza riconoscimento di interessi (cfr. Cass., 2153/2011).

Quanto all'acquirente P. Soc. coop. Agricola, la prova della consapevolezza del pregiudizio per le ragioni dei creditori si desume sempre in via indiziaria: dal rapporto di parentela tra il venditore (S. G.), l'amministratore della società (S. M., figlio di S. G.) e i suoi soci (S. R. e S. S., anch'essi figli di S. G.); dalla non specificamente contestata sproporzione tra il prezzo di compravendita e il valore dei beni; dalla mancanza di prova circa la data e l'effettivo versamento della somma di €. 380.000,00 corrisposta "in data anteriore al 4 luglio 2006 pertanto, .., non è necessaria l'analitica indicazione delle modalità di pagamento per la suddetta somma; dal versamento della considerevole somma predetta in data significativamente anteriore (al 4.7.2006) alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita (del 18.7.2007); dal versamento della restante somma a titolo di saldo prezzo mediante una lunga dilazione (20 anni) con rinuncia all'ipoteca legale da parte della venditrice. Elementi che, complessivamente considerati, portano a ritenere che l'acquirente fosse perfettamente consapevole dell'intento fraudolento dell'alienazione. Si deve, pertanto, ritenere estremamente inverosimile che il figlio del venditore, amministratore della società acquirente, non fosse a conoscenza della situazione economica e debitoria del padre (considerate le condizioni della vendita, come innanzi illustrate), tanto più se si consideri che qualche mese prima il padre venditore si era spogliato di ulteriori beni donandoli agli altri due figli, soci della P. soc. coop. agr. Né, d'altronde, la

mera formale previsione del c.d. patto di riservato dominio, in presenza di tutti i suesposti elementi, potrebbe di per sé condurre ad escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti.

Le considerazioni che precedono valgono anche per gli atti di donazione, ad eccezione del requisito della scientia fraudis in capo al terzo, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo all'insorgere del credito.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti per accogliere l'azione revocatoria in esame e, conseguentemente, per dichiarare l'inefficacia degli atti impugnati nei confronti dei creditori.

I convenuti hanno rassegnato difese generiche e infondate: la citazione contiene tutti gli elementi che consentano di individuare petitum e causa petendi -al fine di porre i convenuti nella condizione di rassegnare le proprie difese compiutamente- e deve, pertanto, essere rigettata l'eccezione di nullità della medesima; il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti della persona fisica rappresentante legale della società acquirente convenuta all'epoca dell'atto (S. M.), essendo necessaria la sola presenza in giudizio della società acquirente, in quanto dotata di autonoma personalità giuridica, distinta da quella della persona fisica che volta per volta la rappresenta; la contestazione giudiziale del credito della Banca, rispetto al quale è invocato il diritto di surroga e/o regresso fatto valere dal cofideiussore non consente di ritenere insussistente la legittimazione alla presente azione revocatoria.

Le spese, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, seguono la soccombenza: ne consegue la condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della parte attrice, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valore medio sulla base degli atti oggetto di revocatoria, scaglione indeterminabile c.d. alto da € 52.000,01 a € 260.000,00).

PQM

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. *omissis*; ordina al Conservatore competente di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, all'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione dell'atto di citazione; condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 13.430,00 per compensi e € 1.998,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

